

LEZIONE SULLA CAMBIALE

CLASSI SECONDE ISTITUI TECNICI E PROFESSIONALI COMMERCIALI

La **cambiale** è un titolo di credito formale e astratto, che attribuisce al suo legittimo possessore il diritto a ottenere il **pagamento della somma indicata**, nella scadenza e nel luogo che sono previsti da essa.

Titolo all'ordine, trasferibile per girata, cerchiamo di capire come funziona e quali siano le sue principali caratteristiche.

Come funziona la cambiale

La cambiale deve contenere:

- la denominazione di cambiale;
- l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata ;
- il nome, il luogo e la data di nascita ovvero il codice fiscale di chi è designato a pagare (trattario) ;
- l'indicazione della scadenza;
- l'indicazione del luogo di pagamento;
- il nome di colui al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento;
- l'indicazione della data e del luogo dove la cambiale è emessa;
- la sottoscrizione di colui che emette la cambiale (traente).

Nel caso in cui manchi uno o più elementi, si parlerà di **cambiale incompleta**. Tuttavia, se vi sono accordi sul successivo riempimento del titolo in seguito alla sua emissione, si parlerà più specificatamente di **cambiale in bianco**.

Caratteristiche fondamentali

Oltre alla formalità (quindi possedere gli elementi suddetti) si hanno;

- **astrattezza** della cambiale esclude ogni riferimento al rapporto fondamentale, non occorre dimostrare una ragione per la sua emissione
- **esecutività** che consente di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del debitore nel caso di mancato pagamento

Cambiale tratta e Paherò

Esistono diverse tipologie di cambiali, a seconda del rapporto che si desidera instaurare. Le tradizionali forme in cui viene suddiviso il settore è quello delle **cambiali tratte**, e i **pagherò**.

Tratta

Consiste nell'**ordine di pagamento** con il quale il **traente** (chi firma la cambiale in emissione) impone al **trattario** di pagare al **beneficiario** la somma indicata nel titolo.

Il beneficiario può coincidere con il traente ordinante ovvero con un terzo. Il trattario che appone la propria firma sulla cambiale accetta la tratta e diviene debitore principale.

Il rapporto intercorrente tra il traente e il primo prenditore, che ha giustificato l'emissione del titolo, è il c.d. **rapporto di valuta**; il rapporto tra il traente e il trattario, che permette l'ordine di pagamento in favore del prenditore, è il c.d. **rapporto di provvista**.

Quanto alla qualificazione giuridica, si discute se tale fattispecie sia sussumibile nella promessa del

fatto del terzo, nell'assegnazione, ovvero nella delegazione.

Pagherò

Diversa sembianza assume il **pagherò**, o **vaglia cambiario**, che non contiene un ordine di pagamento, bensì la promessa che l'emittente effettua nel pagare al beneficiario la somma indicata nel titolo.

GIRATA

La cambiale come l'assegno può essere girata.

AVALLO

per rendere più sicuro il buon fine (pagamento) della cambiale da parte dell'emittente o di un girante si può richiedere la garanzia di un terzo soggetto chiamato AVALLANTE, questa garanzia si trova sulla cambiale con la dicitura PER AVALLO e sotto il nome dell'AVALLANTE.

Il protesto

Come abbiamo avuto modo di anticipare, la cambiale è un titolo esecutivo che assegna al legittimo possessore il diritto di ricevere il pagamento (di solito tramite banca) della somma indicata nel luogo e nei tempi previsti.

Al di là delle caratteristiche più specifiche, quel che appare certo è che il **mancato pagamento** da parte del soggetto obbligato può condurre a un protesto, ovvero a un atto pubblico che viene redatto da pubblico ufficiale, il quale accerta in forma solenne che la cambiale è stata presentata correttamente, ma il pagamento non è avvenuto. Ma con quali conseguenze?

Nel caso in cui, all'atto della sua presentazione, la **cambiale non viene pagata**, il mancato pagamento può essere contestato con atto formale, la levata del protesto entro due giorni feriali seguenti al giorno in cui la cambiale è pagabile.

Come evidente, lo scopo principale del **protesto** è assicurare al portatore del titolo la possibilità di poter esercitare l'azione di regresso (nei confronti dei debitori e, complessivamente, agevolare da parte del creditore il recupero delle somme).

Conseguenze del protesto

Ad inizio di ogni mese viene altresì trasmesso al presidente della Camera di commercio competente, che pubblica i dati entro 10 giorni dalla ricezione dell'elenco: il **bollettino protesti** costituisce un archivio pubblico, al quale tutti possono accedere.

Le conseguenze di quanto sopra non sono interamente prevedibili, ma sono facilmente immaginabili. Chi subisce il protesto di un titolo di credito è spesso condotto fuori dal mondo del credito, non permettendo al soggetto protestato di poter ottenere credito da parte di un istituto bancario.

Infine, trattandosi di titolo esecutivo, la cambiale assegna al possessore legittimo il diritto di escutere i beni del debitore inadempiente mediante azione di **pignoramento**, che per natura del titolo non richiede sentenza del giudice per poter essere esperita.

Cancellazione protesto cambiale

Nell'ipotesi in cui la **cambiale** sia stata **pagata entro 12 mesi dalla levata del protesto**, il soggetto protestato potrà ben domandarne chiederne la cancellazione dal Registro Informatico. È possibile presentando apposita domanda all'Ufficio territorialmente competente della Camera di Commercio. Nel caso in cui la richiesta sia presentata correttamente, entro i 20 giorni successivi si procederà alla cancellazione del protesto.

E se invece il **pagamento della cambiale è avvenuto oltre i 12 mesi dalla levata del protesto**? In questo caso non si può più procedere direttamente con la cancellazione diretta del protesto, ma è necessario proporre una specifica domanda al Presidente del Tribunale territorialmente competente della **riabilitazione**, fornendogli i documenti comprovanti l'avvenuto saldo del debito. Nel caso in cui si riesca ad ottenere il decreto di riabilitazione, si potrà dunque procedere con l'apposita istanza presso la Camera di Commercio, accompagnando la domanda – naturalmente – alla copia del decreto.

Il **protesto delle cambiali** decade automaticamente dopo 5 anni dalla pubblicazione.